



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE

**Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale nella Regione Autonoma della Sardegna**

**Istruzioni per la presentazione e
l'ammissione delle candidature**

2020

PREMESSA

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione sono poste a supporto dei competenti organi per le operazioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni alla carica di sindaco e di consigliere comunale che si svolgono nella Regione autonoma della Sardegna.

Nella pubblicazione sono illustrate le principali norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali.

Il testo della pubblicazione contiene anche alcuni temi di giurisprudenza in relazione alla presentazione e all'ammissione delle candidature.

La materia è trattata separatamente per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i Comuni con popolazione superiore a detto limite, dando istruzioni distinte, quando necessarie, in relazione alle differenze conseguenti ai diversi sistemi elettorali adottati.

Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede, in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

La pubblicazione è stata infine aggiornata alle disposizioni aventi carattere d'urgenza in relazione all'emergenza Covid-19 introdotte a partire dal mese di aprile 2020¹.

Questa pubblicazione sarà tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute.

C020

¹ Decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020"; legge regionale 5 maggio 2020, n. 13 "Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020", come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 23 "Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2020. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2020"; Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. I suddetti provvedimenti sono riportati nella Sezione "Principali disposizioni normative".

TITOLO I. FORMAZIONE DELLE LISTE

Capitolo 1. Composizione dei Consigli comunali in Sardegna

La composizione dei consigli comunali in Sardegna è disciplinata dalla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 [Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie]², la quale all'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7³, stabilisce che:

«1. Nei Comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 34 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da 28 membri nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) da 24 membri nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

d) da 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) da 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

f) da 12 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

g) da 10 membri nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.».

La legge regionale 27 aprile 2017, n.7, pubblicata nel BURAS n. 20 del 27 aprile 2017, all'art. 2, ha disposto l'aggiunta del seguente comma 1 bis all'art. 1 della succitata legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4: *“1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.”*

² Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

³ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

Capitolo 2. Numero di candidati

Considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2⁴, «Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali», il numero dei candidati di ciascuna lista è determinato secondo le disposizioni normative statali che individuano come criterio di riferimento la popolazione residente nel Comune.

§ 1. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad **una lista** di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e **non inferiore ai tre quarti** (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi)⁵.

Pertanto, nei Comuni della Sardegna ciascuna lista deve essere così composta:

- nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, da **almeno 7 e da non più di 10 candidati**;
- nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e sino a 5.000 abitanti, **da almeno 9 e da non più di 12 candidati**;
- nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e sino a 15.000 abitanti, **da almeno 12 e da non più di 16 candidati**.

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 71, comma 3bis, del decreto legislativo n. 267/2000, comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni]⁶, *«nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può*

⁴ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁵ Si veda al riguardo la Sentenza del TAR Piemonte 7 maggio 2013, n. 556, riportata nella sezione "Giurisprudenza".

⁶ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

Il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore avviene in favore del genere meno rappresentato⁷. Si veda al riguardo il prospetto esemplificativo riportato a pagina 46.

§ 2. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti

All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare il collegamento con **una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e **non inferiore ai due terzi**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero di consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Pertanto, nei Comuni della Sardegna ciascuna lista deve essere così composta:

- nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e sino a 25.000 abitanti, **da almeno 13 e da non più di 20 candidati;**
- nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 e sino a 50.000 abitanti, **da almeno 16 e da non più di 24 candidati;**
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 e sino a 100.000 abitanti, **da almeno 19 e da non più di 28 candidati;**
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, **da almeno 23 e da non più di 34 candidati.**

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi del citato articolo 73, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, *«nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il*

⁷ In linea con l'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta della Camera dei Deputati del 31 luglio 2014 (9/2486-AR/5).

Si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 18 maggio 2016, n.2071, riportata nella sezione "Giurisprudenza".

numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»

Pertanto, anche in questo caso il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore avviene in favore del genere meno rappresentato⁸. Si veda al riguardo il prospetto esemplificativo riportato a pagina 46.

Capitolo 3. Predisposizione della documentazione

§ 1. Documenti da presentare

In tutti i Comuni della Sardegna è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- modello di contrassegno di lista.

Si fa presente che, a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo atto normativo *«non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.»*

Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni circa la suelencata documentazione.

⁸ Vedi nota n. 7.

§ 2. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

La legge non prescrive una particolare formulazione per la dichiarazione di presentazione della lista perciò è sufficiente che sia presentata con apposita dichiarazione scritta e che siano rispettati i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Nella Sezione relativa ai Modelli sono allegati alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione (allegato n. 1, allegato n. 1-*bis*, allegato n. 1-*ter*, allegato n. 2 e allegato n. 2-*bis*).

Per tutti i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

I candidati elencati nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), all'atto del deposito della lista dei candidati e **in aggiunta** a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81⁹, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, devono produrre i seguenti ulteriori documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione di tale documentazione costituisce un adempimento inderogabile, pertanto non è possibile utilizzare alcuna eventuale dichiarazione sostitutiva e la sua mancata o omessa produzione comporta la legittima esclusione del candidato¹⁰.

⁹ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

¹⁰ In tal senso T.a.r. per il Piemonte, Sezione seconda, sentenza 3 maggio 2019, n. 546, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 9 maggio 2019, n. 3030, riportata nella Sezione "Giurisprudenza".

I cittadini dell'Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono inoltre presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197¹¹, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

§ 3. Numero dei presentatori

L'articolo 2, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4¹² dispone che:

*«In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e la sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)¹³, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, **non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.**».*

In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132¹⁴, all'atto di presentazione della dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, va allegata una dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto dei rispettivi partiti o gruppi politici. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario dei partiti o gruppi politici o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

¹¹ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

¹² Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

¹³ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

¹⁴ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

Inoltre, l'articolo 2, comma 5, dell'indicata legge regionale n. 4 del 2012, stabilisce che:

*«Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti **non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito** nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.».*

In tale ipotesi, la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è effettuata dal rappresentante delegato da ciascun candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale in sede di accettazione della candidatura.

Nei casi che non rientrano tra le ipotesi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2012, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, con la deroga di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ai sensi del quale *«Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo».* In tal caso, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta:

- **da non meno di 334 e da non più di 1.500 elettori**, nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- **da non meno di 167 e da non più di 1.000 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- **da non meno di 117 e da non più di 700 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- **da non meno di 67 e da non più di 400 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- **da non meno di 59 e da non più di 350 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- **da non meno di 34 e da non più di 200 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- **da non meno di 20 e da non più di 120 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- **da non meno di 10 e da non più di 60 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- **da non meno di 9 e da non più di 50 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Per la corretta individuazione del numero degli abitanti di ciascun Comune si veda il Capitolo 1 “Composizione dei Consigli comunali in Sardegna”

A norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, **nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**. In tal caso, pertanto, i candidati, con l’accettazione della candidatura, assumono di fatto la veste di presentatori delle singole liste.

§ 4. Sottoscrizione da parte dei presentatori

PER LE SOLE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE secondo la legislazione regionale della Sardegna, come indicato al paragrafo precedente, la dichiarazione di presentazione della liste deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell’articolo 28, secondo comma, e dell’articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco (si veda al riguardo l’allegato n. 3, riportato nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione). Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (articolo 28, secondo comma, secondo periodo, e articolo 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 61 del 2004).

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa¹⁵.

Si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

In ogni caso, a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni¹⁶, la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, presidente della Provincia, sindaco metropolitano, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, componente della conferenza metropolitana, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della Provincia nonché

¹⁵ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993.

¹⁶ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

da consigliere provinciale, consigliere metropolitano, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia, al sindaco metropolitano, o al sindaco.

I consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità ad eseguire le suddette autenticazioni, rispettivamente al presidente della Provincia e al sindaco, sono competenti ad eseguirle anche se siano candidati alle medesime elezioni.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (citato articolo 14, comma 3).

Sulla potestà autenticatoria degli organi cosiddetti «*politici*» degli enti locali elencati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria [sentenza 9 ottobre 2013, n. 22], ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016¹⁷) che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della “pertinenza”, secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla

¹⁷ Si veda la sezione “Giurisprudenza”.

competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I Comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

§ 5. Dichiarazione di collegamento

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate [articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267], (si vedano al riguardo gli allegati n. 5 e n. 6, riportati nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione).

§ 6. Indicazione dei delegati

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista **deve** contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di:

- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale;
- designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570];
- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste [articolo 33, comma 1, lettera *e-bis*, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570];
- dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano **anche presentatori o candidati**.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

Nei Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, l'indicazione dei delegati di lista è prevista come **facoltà** (articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53) e, pertanto, **non è un elemento essenziale** della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione e avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista. Viceversa, tale indicazione risulta essenziale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, perché, come detto al precedente paragrafo 5, tali delegati dichiarano il collegamento con il candidato sindaco.

§ 7. Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune (articolo 71, comma 2 e articolo 73, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

§ 8. Bilancio preventivo di spesa.

Nei Comuni con popolazione **superiore a 50.000** abitanti, unitamente alle liste e alle candidature deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

§ 9. Mandatario elettorale.

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96¹⁸ e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515¹⁹, alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle

¹⁸ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

¹⁹ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di Regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (si veda al riguardo l'allegato n. 12, riportato nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

§ 10. Certificazioni.

Preliminarmente, si rileva che, come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, **NON SI APPLICANO** i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 40, come inserite dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

Infatti, i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente "speciale", la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

Di conseguenza, non sono ammesse:

- l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento²⁰;

²⁰ Già l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 (successivamente abrogato dall' art. 15, comma 1, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 1° gennaio 2012) non indicava i certificati elettorali tra quelli ammessi a proroga. Inoltre, per consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (per tutti, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000) ribadito più volte nelle circolari della

- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Pertanto, ai sensi degli articoli 28, comma 2 e 32, comma 3, del d.P.R. n. 570 del 1960, è da ritenere necessario che i sottoscrittori presentatori delle liste e i candidati PRODUCANO i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Ciò posto, allo scopo di garantire, in capo ai sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, la sussistenza della condizione di elettori del Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, in capo ai sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto riguarda i candidati, al fine di impedire che i risultati elettorali possano risultare falsati dalla partecipazione alle elezioni di candidati privi dell'elettorato attivo, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno, le richiamate disposizioni in materia di autodichiarazioni non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

§ 11. Dichiarazioni.

Ai sensi degli articoli 28, quarto comma, e 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale, la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012]²¹.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. In ogni caso, nella Sezione relativa ai Modelli, a titolo esemplificativo sono riportati alcuni schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura, nei quali sono inserite anche le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incandidabilità, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione (allegato n. 4, allegato n. 5, allegato n. 7 e allegato n. 7-bis).

La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate nel paragrafo 4.

Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di non essere sindaco in altro Comune, salvo il caso di elezioni contestuali.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per l’elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

²¹ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

Si fa presente che, a norma dell'articolo 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque espone fatti non conformi al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda l'eventuale rinuncia alla candidatura, la legge non contiene disposizioni in merito e, pertanto, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384²²), si può ritenere che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici ma dia luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà. Tuttavia, al fine di garantire esigenze di certezza e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, si ritiene tale rinuncia vada prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

§ 12. *Contrassegno.*

Assieme alla lista va presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare, ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 del 1960.

I predetti contrassegni saranno poi riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Nella scheda di votazione:

- nei Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, il nome del candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri a lui collegata²³;
- nei Comuni con **più** di 15.000 abitanti, i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato alla carica di sindaco è collegato dovranno essere riportati sotto il suo nome²⁴.

²² Si veda la sezione "Giurisprudenza".

²³ Ai sensi dell'art. 71, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella sezione "Principali disposizioni normative".

Al fine di evitare la ricusazione del contrassegno da parte della commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. Si fa presente, inoltre, che va evitato, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Si ricorda, che ai sensi degli articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.). Deve altresì considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n.645. Su tali fattispecie devono richiamarsi le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n.1354²⁵ e n. 1355, e, da ultimo, quella del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105 e del Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

Inoltre, ai sensi degli articoli 72, comma 3, terzo periodo, e 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. La disposizione si applica, per uniformità, anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Per quanto concerne i manifesti delle liste dei candidati, conformemente a quanto avvenuto in passato, i contrassegni saranno riprodotti con il diametro di centimetri 10.

Pertanto, al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida,

²⁴ Ai sensi dell'art. 72, comma 3, secondo periodo, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella sezione "Principali disposizioni normative".

²⁵ Si veda la sezione "Giurisprudenza".

con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno esatta e immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, *dvd*, *pen drive* e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 13. Imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Capitolo 4. Presentazione delle candidature

La "materiale" consegna delle candidature all'autorità competente è disciplinata dall'articolo 28, commi 8 e 9, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 per i Comuni sino a 15.000 abitanti e dall'articolo 32, commi 8 e 9, del medesimo testo unico per quelli con oltre 15.000 abitanti.

In entrambi i casi, la presentazione deve essere effettuata presso la segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 1. Termini di presentazione.

Ai sensi degli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e successive modificazioni, le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, devono essere presentati **dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.**

Al riguardo, si ritiene opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12, in modo da assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito.

§ 2. Adempimenti delle segreterie comunali.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.P.R. n. 570/1960, deve rilasciare una ricevuta dettagliata per ogni lista depositata e a coloro che materialmente effettuano la presentazione. Al fine di evitare contestazioni in caso di documentazioni incomplete, la ricevuta deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione nonché l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati.

Al riguardo, nella Sezione relativa ai Modelli, a titolo esemplificativo sono riportati alcuni schemi di ricevuta che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione (allegato n. 8 e allegato n. 9).

Qualora li ritenga irregolari o presentati tardivamente, il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, ma si ritiene raccomandabile faccia rilevare le eventuali irregolarità di cui viene a conoscenza e indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

Si ritiene necessario, inoltre, acquisire i dati relativi all'identità e ai recapiti dei presentatori o di uno o più candidati ovvero dei delegati di lista, in modo che la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente per territorio.

Al riguardo, è raccomandabile che il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

Qualora più Comuni usufruiscano di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, l'attività di ricezione delle candidature potrà essere delegata ad altro impiegato del Comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

§ 3. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del Comune.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i Comuni sotto i 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito *internet*, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione. Non è richiesto il consenso degli interessati. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, il Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.

Si rammenta, inoltre, alle amministrazioni comunali che la pubblicazione dei dati in esame sul sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato. Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n.3, non comporta sanzioni. Viceversa l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti *internet* dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n.3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.96.

TITOLO II. ESAME DELLE CANDIDATURE

Capitolo 1. Commissione elettorale circondariale

Le competenze e le funzioni della Commissione elettorale circondariale per quanto concerne l'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale sono disciplinate dagli articoli 30 e 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, per i Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico, per i Comuni con popolazione **superiore** ai 15.000 abitanti, nonché dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Si ricorda che il termine entro il quale le operazioni della commissione elettorale circondariale devono improrogabilmente essere concluse è fissato entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, è consigliabile che la commissione adotti le proprie determinazioni relativamente alle singole liste mano a mano che queste pervengono.

Ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

Benché la citata norma non attribuisca esplicitamente alcuna competenza alle sottocommissioni, come chiarito dal Consiglio di Stato con consolidato orientamento, esse, laddove istituite ed in quanto articolazioni della Commissione elettorale circondariale e non organi a sé stanti distinti da questa, potranno pertanto provvedere ai compiti demandati dagli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 alle commissioni elettorali circondariali, ossia alle operazioni concernenti l'esame delle candidature. Ciò al fine di assicurare un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate in presenza di un rilevante numero di Comuni del circondario. Sarà il Presidente della Commissione a ripartire i compiti tra la commissione medesima e le sottocommissioni e a coordinarne e vigilarne l'attività²⁶.

²⁶ In tal senso il parere del Consiglio di Stato, Prima Sezione, 25 febbraio 1964, n. 344 e le decisioni del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923 e 12 ottobre 2000, n. 5488, si veda la sezione "Giurisprudenza".

Capitolo 2. Accertamento della data di presentazione delle liste

La prima operazione che la commissione elettorale circondariale dovrà effettuare sarà quella di controllare, sulla base delle attestazioni dei segretari comunali, il rispetto del termine finale di presentazione delle liste con la relativa candidatura alla carica di sindaco.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e successive modificazioni, il termine di presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, è **fissato alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione.**

A seguito di accertamento del mancato rispetto del termine di presentazione della lista, la commissione elettorale circondariale provvederà a ricusarla.

Capitolo 3. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

La seconda operazione riguarda la verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.

§ 1. Liste esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Per le liste che, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4²⁷, sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, la commissione elettorale circondariale, sulla base della documentazione in suo possesso, provvederà a verificare che:

- la lista abbia diritto all'esonero;
- la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132²⁸, come illustrato nel Titolo I, capitolo 3, paragrafi 2 e 3.

²⁷ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

²⁸ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

§ 2. Liste che hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Per le liste che non sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni perché non rientrano tra le ipotesi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, la commissione elettorale circondariale, sulla base della documentazione in suo possesso, provvederà a verificare che:

- il numero dei presentatori sia quello prescritto²⁹;
- le firme siano state apposte sui prescritti moduli.

A tale scopo, la commissione procederà:

- ad accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- a contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché a numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
- ad accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate nelle forme richieste dalla legge e secondo le modalità illustrate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4 e se il possesso del requisito di elettore del Comune, da parte dei sottoscrittori, sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 10.

La commissione è tenuta a ricusare le liste le cui firme non sono state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del Comune non risulti documentato³⁰ e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

²⁹ In merito al numero minimo di presentatori quale risulta dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, con la deroga di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", si rinvia al paragrafo 3 del Capitolo 3 del Titolo I.

³⁰ In riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si veda la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, applicabile anche alla presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti alla luce dei principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2015, n.2524. Si veda la sezione "Giurisprudenza".

Qualora, al termine delle suddette verifiche, il numero dei presentatori che abbiano dimostrato la qualità di elettore e le cui firme siano state debitamente autenticate risulti inferiore a quello prescritto o eccedente il limite massimo consentito dalla legge, la lista dovrà essere ricusata.

Capitolo 4. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente la commissione dovrà procedere ad esaminare la lista e la posizione dei singoli candidati, effettuando i controlli descritti nei paragrafi seguenti.

§ 1. Controllo del numero dei candidati

La commissione procederà ad accertare che ciascuna lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, abbia un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere per i Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti o, per i Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

La lista dovrà essere ricusata se il numero di candidati compresi nella lista risulti inferiore al limite suindicato.

Qualora, invece, la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito, la commissione provvederà a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

§ 2. Controllo sulla condizione di candidabilità

In materia di verifica delle condizioni di candidabilità, la norma di riferimento è il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235³¹, [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190].

Per quanto disposto dalla su citata normativa sull'incandidabilità, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, nonché d'ufficio,

³¹ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

la Commissione elettorale circondariale **controlla** se ricorrano situazioni di incandidabilità e **compie**, al riguardo le seguenti operazioni:

- verifica le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti, per ciascun candidato, l'insussistenza di alcuna condizione di incandidabilità;
- si attiva, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la Commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

Pertanto, qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, **la** Commissione **cancella** dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Qualora l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, la Commissione elettorale procede a comunicarlo **all'Ufficio centrale**, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **oppure all'Adunanza dei presidenti delle sezioni o all'unica sezione del Comune**, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, i quali non devono proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma **devono procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile**.

§ 3. Controllo sulla dichiarazione di accettazione delle candidature e altre verifiche

Qualora non sia stata presentata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata, **la Commissione cancella dalla** lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

La commissione, inoltre, accerta che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197³² – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli

³² Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati e errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, la Commissione verifica la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate (articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Si rammenta che in difetto di detta reciprocità la dichiarazione di collegamento del candidato sindaco sarà inefficace.

§ 4. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

La commissione verifica se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea (articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), la commissione verifica l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta **saranno cancellati dalla lista.**

In merito alla questione se debba o meno essere ricusata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23³³. Analoghi principi possono essere applicati per la documentazione richiesta dalla legge per i candidati cittadini di altro Stato dell'Unione Europea.

§ 5. Controllo dei nominativi dei candidati

La Commissione cancella dalla lista i nominativi di candidati compresi in altra lista già presentata.

La lista è ricusata qualora per effetto delle cancellazioni di cui al presente capitolo **si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati.**

³³ Vedi nota n. 30.

§ 6. Controllo della esatta proporzione nella rappresentanza dei generi

La commissione verifica che ogni lista di candidati, così come risultante dalle predette operazioni, sia conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 2012, n. 215³⁴, relativo alla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni.

Al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, la disposizione suddetta ha modificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570 del 1960 prevedendo un controllo e **un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali** nel garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati.

L'intervento delle commissioni elettorali circondariali è graduato a seconda dell'entità demografica dei Comuni:

- a) Nei Comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta nel primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215 del 2012, il quale dispone che *«nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi»*. La legge, tuttavia, **non prevede** interventi a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
- b) Nei Comuni con popolazione **compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, il legislatore ha dettato disposizioni più dettagliate definendo, al secondo periodo del comma 3bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista pari a due terzi dei candidati (**ammessi**) della stessa lista (vedi al riguardo il Titolo 1, capitolo 2, paragrafo 1).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettera d-bis) del d.P.R. n. 570 del 1960, come introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215 del 2012, la commissione elettorale circondariale, dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità delle liste e dei candidati previsti dalla legge, verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere, **cancellando** i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, partendo dall'ultimo della lista, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge (non più di due terzi, non meno di un terzo).

³⁴ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

Tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima e, dunque, la suddetta riduzione deve arrestarsi nel momento in cui la lista ha raggiunto tale numero minimo di candidati. Tale disposizione risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata a un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta da un'eventuale riconsiderazione della suddetta lista.

Inoltre, in base all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215 del 2012, che integra l'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960, la commissione elettorale circondariale **effettuerà analogo riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati**, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

Occorre precisare che, se dagli esiti delle operazioni di cui sopra la lista in esame sia già stata ridotta (o sia stata originariamente presentata) al numero minimo di candidati, le suddette operazioni di verifica del rispetto della rappresentanza di genere non potranno avere luogo e la lista dovrà essere ammessa **purché** regolare per ogni altro aspetto di legge.

- c) Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, in base a quanto disposto dall'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 215 del 2012, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (**ammessi**).

Ai fini del corretto calcolo della suddetta proporzione, si procede all'arrotondamento all'unità superiore, in caso di cifra decimale, del numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

Ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960, modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge n. 215 del 2012, la commissione elettorale circondariale, dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge, verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al

genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, partendo dall'ultimo della lista.

A differenza dei Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, **la commissione stessa procederà alla riconsiderazione della lista.**

In base all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge n. 215 del 2012, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570 del 1960, la commissione elettorale circondariale effettuerà analogo procedimento di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati applicando, anche in tal caso, il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà riconsiderata.

Capitolo 5. Esame dei contrassegni

Successivamente, la commissione elettorale circondariale procederà ad esaminare i contrassegni di lista.

La commissione è tenuta a riconsiderare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132³⁵);
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo",

³⁵ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

“nazionalsocialismo” e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione³⁶ e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni³⁷;

- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche sportive) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società.

La commissione dà notizia agli interessati dell'avvenuta ricusazione di un contrassegno.

Nei Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), del testo unico n. 570 del 1960, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso **entro un termine di quarantotto ore**. Scaduto detto termine, la Commissione procede alla verifica e sostituzione dei contrassegni ricusati.

Nei Comuni con popolazione **superiore** ai 15.000 abitanti, invece, in base all'articolo 33, commi 2 e 3, del testo unico n. 570 del 1960, il nuovo contrassegno dovrà essere presentato **entro il 26° giorno antecedente la data della votazione**, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa. Se il nuovo contrassegno non sarà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista è ricusata.

Il medesimo giorno la Commissione si riunisce per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite³⁸.

Capitolo 6. Assegnazione di un numero progressivo

La Commissione procede ad assegnare un numero progressivo ad ogni candidato alla carica di sindaco e ad ogni lista ammessa. L'assegnazione avviene con le modalità di seguito indicate.

³⁶ Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: « E' vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».

Si veda anche Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 marzo 2013, n. 1354, riportata nella sezione “Giurisprudenza”.

³⁷ La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

³⁸ Si vedano, tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, Terza sezione, nn.1979 e 1984 del 2016, la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta sezione n.2524 del 2015 e la sentenza del Consiglio di Stato, Terza sezione n.2472 del 2017, riportate nella Sezione “Giurisprudenza”.

*§ 1. Comuni con popolazione **SINO** a 15.000 abitanti.*

Ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (articolo 3, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

*§ 2. Comuni con popolazione **SUPERIORE** a 15.000 abitanti.*

Sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, la commissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi e all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuno di essi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (articolo 4, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Successivamente, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, **distinto** sorteggio. Di seguito, la commissione rinumererà tutte le liste (assegnando a ogni lista un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

Ad esempio, si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n.1 sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.

Capitolo 7 - Comunicazioni

Le decisioni della commissione devono essere immediatamente comunicate al sindaco, mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati (al riguardo, si vedano gli allegati n. 10 e n. 11, riportati nella Sezione relativa ai Modelli, che i

presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione), e per la sua pubblicazione all'albo pretorio *online* nonché affissione in altri luoghi pubblici entro **L'OTTAVO** giorno antecedente la data della votazione³⁹.

Analogamente, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la successiva verifica ai fini della stampa delle schede per la votazione, nella quale i candidati saranno elencati secondo l'ordine dato dal sorteggio di cui al capitolo 6.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità di evitare errate indicazioni delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione e che potrebbero generare gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Pertanto, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco e al Prefetto sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, **sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni**. Tali comunicazioni dovranno riportare:

- a) l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature;
- b) la firma del presidente della commissione.

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) e al Prefetto (quelli di cm 3 di diametro) con il visto di autenticazione del suo presidente. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i *file* dei contrassegni.

§ 1. Comunicazioni ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni di alla legge 4 aprile 1956, n. 212 [Norme per la disciplina della propaganda elettorale], la commissione elettorale circondariale deve comunicare a ciascun sindaco le liste ammesse nel proprio Comune con il rispettivo numero d'ordine definitivo come risultante a conclusione delle operazioni di assegnazione di cui al capitolo 6.

³⁹ Vedi articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, riportati nella sezione "Principali disposizioni normative".

§ 2. Comunicazioni dell'elenco dei delegati di lista.

Ai sensi dell'articolo 35 del testo unico n. 570 del 1960, **entro il giovedì precedente la elezione**, la commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco del Comune cui le candidature afferiscono l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la commissione deve farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

Capitolo 8. Ricorsi

La materia è disciplinata dal Titolo VI del Libro quarto del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [Codice del processo amministrativo] e in particolare dall'articolo 129 "Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali"⁴⁰.

Si evidenzia che *"i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio [...] sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di **tre** giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati"*.

Per quanto concerne la procedura, si rimanda al testo integrale dell'articolo 129 su citato.

Si fa presente ancora che, ai giudizi di cui sopra **non** si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso Codice del processo amministrativo. Pertanto:

- il giorno di sabato **non è considerato festivo** ai fini della decorrenza dei termini decadenziali;
- **non è ammessa** la presentazione tardiva di memorie o documenti neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile;
- **non si applica** la sospensione dei termini processuali nel periodo 1° - 31 agosto di ciascun anno.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 129, gli atti diversi dai provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento

⁴⁰ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

elettorale provvisorio sono impugnati soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

TITOLO III. RAPPRESENTANTI DI LISTA

Capitolo 1. Requisiti

Il settimo comma, numero 4), dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570⁴¹, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e il comma 3 dell'articolo 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁴², per i Comuni sino a 15.000 abitanti, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste.

Si precisa che tale designazione di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Per quanto concerne i requisiti che i rappresentanti di lista devono possedere, l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si limita a prevedere che gli stessi siano elettori del Comune.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato rappresentante di lista o di gruppo per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si consiglia che i rappresentanti siano scelti tra gli elettori che hanno diritto di voto per tutte le elezioni che si svolgono nel seggio.

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

⁴¹ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁴² Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

Capitolo 2. Designazioni

Le norme vigenti consentono di designare rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli uffici centrali.

§ 1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Ai sensi dell'articolo 35 del testo unico n. 570 del 1960, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

a) al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco (Titolo II, capitolo 7, paragrafo 2) e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

b) direttamente al presidente del seggio, **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, **oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.**

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente del seggio provvede all'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che le hanno disposte.

§ 2. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

La legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi **sino al momento dell'inizio delle operazioni** di competenza dell'ufficio centrale.

Capitolo 3. Modalità di presentazione delle designazioni

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate al Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

Tenuto conto che il segretario comunale deve consegnare le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali ai rispettivi presidenti, si consiglia di redigere tali designazioni in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, in considerazione del fatto che possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare. Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni, per ciascuna sezione, sono disposte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sia effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

I delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare, secondo le modalità previste dall'articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni:

- i nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli designati per il primo turno di votazione;

- i rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno.

TITOLO IV. TURNO DI BALLOTTAGGIO

Capitolo 1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.

L'articolo 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 23, ai sensi del quale «*le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2020, si tengono in una domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nel lunedì successivo, dalle ore 7 alle ore 15, compresi tra il 24 ottobre e il 29 novembre 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali).*», è da intendersi che anche il turno di ballottaggio abbia luogo nella seconda domenica e nel lunedì successivi alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Spetta all'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunicare alla commissione elettorale circondariale il verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

La predetta commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio (e della lista rispettivamente collegata):

- al sindaco per la predisposizione del manifesto;
- al Prefetto per la verifica ai fini della stampa delle schede per la votazione (per l'ordine di stampa si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

Capitolo 2. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il successivo articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Per le medesime ragioni illustrate nel paragrafo precedente, è da intendersi che anche il turno di ballottaggio abbia luogo nella seconda domenica e nel lunedì successivi alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Spetta all'ufficio centrale comunicare alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del Comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti, compie le seguenti azioni:

- a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);
- b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno (articolo 72, comma 7, del decreto legislativo n. 267), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione:

- al sindaco per la stampa del manifesto;
- al Prefetto per la verifica ai fini della stampa delle schede per la votazione⁴³.

⁴³ Anche nel turno di ballottaggio i contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'articolo 1-bis del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].
La disposizione si applica per uniformità anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Prospetti esemplificativi di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

Popolazione dei Comuni della Sardegna	Numero di consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista	Numero minimo dei candidati (2/3) con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO di candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO di candidati che è possibile presentare (2)	
			2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	34	22,66 = 23	22,66 = 22	11,33 = 12	15,33 = 15	7,66 = 8
Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	28	18,66 = 19	18,66 = 18	9,33 = 10	12,66 = 12	6,33 = 7
Comuni con popolazione da 25.001 a 50.000 abitanti	24	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione da 15.001 a 25.000 abitanti	20	13,33 = 13	13,33 = 13	6,66 = 7	8,66 = 8	4,33 = 5

(1) L'arrotondamento si effettua all'unità **superiore** in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI

Popolazione dei Comuni della Sardegna	Numero di consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista	Numero minimo dei candidati (3/4) con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO di candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO di candidati che è possibile presentare (2)	
			2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti	16	12	10,67 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti (3)	12	9	-	-	-	-
Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti (3)	10	7	-	-	-	-

(1) L'arrotondamento si effettua all'unità **superiore** in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

(3) Si rammenta che **nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la legge non prevede un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali sulla composizione delle liste dei candidati a garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste**. In proposito si rinvia al comma 3-bis dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215 del 2012) e all'art. 30, comma 1, lettera d-bis) del d.P.R. n. 570 del 1960 (come introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215 del 2012), riportati nella sezione "Principali disposizioni normative" e al paragrafo 6, capitolo 4, titolo II, della presente pubblicazione.

MODELLI

ELENCO DEI MODELLI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO N. 1

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti *pag. 52*

ALLEGATO N. 1-bis

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 58*

ALLEGATO N. 1-ter

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 60*

ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti *pag. 62*

ALLEGATO N. 2-bis

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti *pag. 68*

ALLEGATO N. 3

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere *pag. 70*

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 71*

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti *pag. 72*

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti *pag. 73*

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale *pag. 74*

ALLEGATO N. 7-bis

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 75*

ALLEGATO N. 8

Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente *pag. 76*

ALLEGATO N. 9

Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente *pag. 77*

ALLEGATO N. 10

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 79*

ALLEGATO N. 11

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti *pag. 80*

ALLEGATO N. 12

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti *pag. 81*

ALLEGATO N. 1 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)



I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica e lunedì, candidato alla carica di sindaco il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti¹:

-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno.....

¹ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6)

Delegano il sig.
nato a il.....
e domiciliato in
e il sig..... nato a
..... e domiciliato in, i
quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di
sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio
elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di
candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata,
contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di
incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere
comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti
l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli
articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- f) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti
eleggono domicilio presso il sig., dimorante in
.....
....., addì 20².

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono
informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè
.....³,
con sede in
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento,
sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di
elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

² Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

³ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la
sottoscrizione.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).


COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
 (indicare il numero in cifre e in lettere), da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)



PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di.....

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig....., nato a il per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica e lunedì

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE¹

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¹ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè

con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

² Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20



.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

ALLEGATO N. 1-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)



...l... sottoscritt....., nella qualità di¹,
dichiara di presentare

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica e lunedì, candidato alla carica di sindaco il sig....., nato a il

Per la predetta elezione, il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti²:

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno.....

Delega il sig., nato a
il e domiciliato in, e il sig....., nato a
e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

¹ Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico o presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio).

² Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

A corredo della presente, unisce:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- e) la delega, in favore del sottoscritto, per la presentazione delle liste o candidature medesime;
- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, ...l... sottoscritt... elegge domicilio presso il sig., dimorante in


....., addì 20³

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Attesto che il/la sig. sopra indicat....., da me identificat.... a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento, ha sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

ALLEGATO N. 1-ter - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)



...I... sottoscritt....., nato a,
il..... e residente a, in,
in qualità di persona delegata

dichiara di presentare

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà
luogo domenica e lunedì, candidato alla carica di sindaco il
sig., nato a il
.....

Per la predetta elezione, il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di numero
candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti¹:

-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

¹ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

La lista si contraddistingue con il contrassegno
Delega il sig., nato a il
..... e domiciliato in e
il sig nato a il
..... e domiciliato in
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di
sostegno del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno
la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

A corredo della presente, unisce:


- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- f) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, ...l... sottoscritt... elegge
domicilio presso il sig., dimorante in
.....
....., addì 20²

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Attesto che il/la sig. sopra indicat....., da me
identificat.... a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il documento, ha sottoscritto in mia presenza.
....., addì..... 20.....



.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

² Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

ALLEGATO N. 2 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti

(articolo 32 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)



I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica e lunedì, candidato alla carica di sindaco il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti¹:

-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig., nato a il e domiciliato in, e il sig., nato a e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

¹ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 2; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

I suindicati delegati hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
- e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
- f) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;
- i) bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., dimorante in

....., addì 20²

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè³, con sede in

² Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

³ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(*indicare il numero in cifre e in lettere*)

da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20.....



.....

*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)



PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di.....

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig....., nato a il per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica e lunedì

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE¹

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¹ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 2; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè

con sede in
 Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

² Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti (da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)



...1... sottoscritt....., nella qualità di¹,
dichiara di presentare

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà
luogo domenica e lunedì, candidato alla carica di sindaco il sig.
....., nato a il

Per la predetta elezione, il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di numero
candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti²:

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delega il sig., nato a il
..... e domiciliato in, e
il sig....., nato a e
domiciliato in, i quali possono
assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e a ciascuna lista
ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso
l'Ufficio centrale.

¹ Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico o presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio).

² Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 2; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

I suindicati delegati hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A corredo della presente, unisce:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
- d) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
- e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- g) la delega, in favore del sottoscritto, per la presentazione delle liste o candidature medesime;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*;
- j) bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 **(limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti)**.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, ...l... sottoscritt.... elegge domicilio presso il sig., dimorante in


....., addì 20³

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Attesto che il/la sig. sopra indicat....., da me identificat.... a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento, ha sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

³ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

ALLEGATO N. 3 – Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere

(articolo 28, secondo comma, e articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

L'anno, addì del mese di,
innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o impiegato comunale delegato dal sindaco)
.....
nell'Ufficio comunale di
e alla presenza dei signori¹
.....
è comparso il signor¹
il quale ha dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente
atto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 28 (*oppure* del terzo comma dell'articolo 32 del
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti),
alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
.....
che avrà luogo domenica e lunedì, recante il
contrassegno

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati,
per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

.....
(Firma del notaio, o del segretario comunale o impiegato comunale)

(Firme dei testimoni)

1°

2°

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 4 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il sottoscritto², nato a il, dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica e lunedì, la presente candidatura è collegata alla lista recante il contrassegno

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235³, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro Comune e di non essere sindaco in altro comune, salvo il caso di elezioni contestuali.

Il sottoscritto delega il sig., nato a il, e residente a in, a presentare, unitamente alla propria candidatura alla carica di sindaco, la lista di candidati alla carica di consigliere comunale., addì 20⁴


Firma⁵

AUTENTICAZIONE³ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

² Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

³ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁴ La delega è da compilarla nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4.

⁵ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il sottoscritto¹, nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di,
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica
e lunedì

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata alla lista/alle liste di candidati al consiglio comunale recante/recanti il contrassegno/i contrassegni:

- 1)
- 2)
- 3)

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235², e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro Comune e di non essere sindaco in altro comune, salvo il caso di elezioni contestuali.


....., addì 20

*Firma*³

**AUTENTICAZIONE³ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CHE
DICHARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.



....., addì 20

.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

² Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

³ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 6 - Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni).

I sottoscritti:

sig., nato a il
..... e domiciliato a

e

sig., nato a il
..... e domiciliato a

delegati della lista recante il contrassegno

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
..... che avrà luogo domenica e lunedì
....., la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di
sindaco del sig. nato a il
.....


Firme¹

AUTENTICAZIONE¹ DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco dal sig., nato a il
....., domiciliato in e dal sig.
....., nato a il
....., domiciliato in da me
rispettivamente identificati con i seguenti documenti n.
e n.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

¹ L'autenticazione delle firme dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 7 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

(articolo 28 quarto e settimo comma, articolo 32, sesto e settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il sottoscritto¹, nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno
.....,
per l'elezione diretta del sindaco e di numero consiglieri per il Comune di
..... che si svolgerà domenica e
lunedì

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235², e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di³
....., e di non essere consigliere in carica di altro Comune.
....., addì 20


*Firma*⁴

AUTENTICAZIONE⁴ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.
....., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

² Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

³ Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella Sezione "Principali disposizioni normative").

⁴ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 7-bis - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)

Il sottoscritto¹, nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno
.....
per l'elezione diretta del sindaco e di numero consiglieri per il Comune di
..... che si svolgerà domenica e
lunedì

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235², e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di³
....., e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

Il sottoscritto delega il sig., nato a il, e residente a in , a presentare la lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente la propria candidatura e la collegata candidatura alla carica di sindaco.
....., addì 20


*Firma*⁴

AUTENTICAZIONE⁴ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

² Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

³ Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella Sezione relativa alla Normativa).

⁴ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 8 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista recante il contrassegno di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica e lunedì, nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune (ove ricorra l'obbligo delle sottoscrizioni);

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere, a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;


e) ove occorra, la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*;

h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

....., addì 20



Il segretario comunale

.....

ALLEGATO N. 9 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista recante il contrassegno

di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica e lunedì, nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.


Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune (ove ricorra l'obbligo delle sottoscrizioni);
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....;
- e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione dei delegati della presente lista dei candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- g) ove occorra, la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*;

l) bilancio preventivo delle spese, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (**limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti**);

m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a sindaco e a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

....., addì 20



Il segretario comunale




.....

ALLEGATO N. 10 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti
 (articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà luogo domenica e lunedì

LISTA N. 1 (*)	LISTA N. 2 (*)	LISTA N. 3 (*)
..... CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
		
.....

....., addì 20

IL SINDACO

.....

* Relativamente all'assegnazione del numero d'ordine progressivo ad ogni candidato alla carica di sindaco e ad ogni lista ammessa e alla sequenza in cui devono essere riportati sul manifesto, si veda il capitolo 6 del Titolo II.







ALLEGATO N. 11 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti

(articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà luogo domenica e lunedì

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		
1).....	2).....		3).....		
LISTA COLLEGATA	LISTE COLLEGATE		LISTE COLLEGATE		
Lista n. 1 (*) 	Lista n. 2 (*) 	Lista n. 3 (*) 	Lista n. 4 (*) 	Lista n. 5 (*) 	Lista n. 6 (*) 
.....

....., addì 20

IL SINDACO

.....

* Relativamente al numero d'ordine di sorteggio definitivo a seguito della rinumerazione delle liste di candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportati sul manifesto, si veda il capitolo 6 del Titolo II.

ALLEGATO N. 12 - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti

(articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96, e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni)

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo della Regione)

Il sottoscritto¹, nato a il,
residente in

avendo accettato

la candidatura alla carica di sindaco *oppure* alla carica di consigliere comunale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di che si svolgerà domenica
e lunedì nella lista contraddistinta dal seguente
contrassegno:.....

.....
a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

DESIGNA


quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig.
....., nato a il,
residente in

.....
Firma del candidato² che designa il mandatario elettorale

**AUTENTICAZIONE² DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI
CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig., nato a il, domiciliato in, da me identificato con il seguente documento n. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì20.....



.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

¹ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

² L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

**PRINCIPALI
DISPOSIZIONI
NORMATIVE**

**ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE
CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA**

- LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna
pag. 86
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio).
pag. 87
- LEGGE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).
pag. 97
- LEGGE 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio).
pag. 99
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio).
pag. 103
- LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (stralcio).
pag. 105
- DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio).
pag. 106
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio).
pag. 107
- DECRETO LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio).
pag. 119
- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (stralcio).
pag. 120

- DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio). *pag. 121*
- DECRETO LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (stralcio). *pag. 123*
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (stralcio). *pag. 124*
- LEGGE 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (stralcio). *pag. 125*
- LEGGE 26 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle giunte degli enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (stralcio). *pag. 127*
- DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio). *pag. 130*
- LEGGE 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (stralcio). *pag. 134*
- LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. *pag. 135*
- DECRETO LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59. Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (stralcio). *pag. 137*
- LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali (stralcio). *pag. 139*
- LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali (stralcio). *pag. 140*
- LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie (stralcio). *pag. 141*

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2020, n. 13. Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020, come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 23. (stralcio). *pag. 143*

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 5).

(*Omissis*)

TITOLO II

Funzioni della Regione

3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie¹:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni²;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario³;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civili;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali⁴.

¹ Alinea così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2

² Lettera così sostituita dall'art. 4, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

³ Lettera così corretta come da «Avviso di rettifica» pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 1948, n. 141

⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

(Omissis)

Articolo 13

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni¹.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali², la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Sezione II

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI³

Articolo 28

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale⁴.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista⁵.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

¹ Alla Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ha fatto seguito il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

² Con Decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

³ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

⁴ I risultati dell'ultimo Censimento ufficiale sono contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 [Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.] (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.).

⁵ Comma così modificato dall'articolo 4, comma 7, Legge 11 agosto 1991, n. 271.

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal *Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore*^{6 7}.

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica⁸.

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune⁹.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione¹⁰.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale *circondariale*¹¹.

(*Omissis*)

Articolo 30

⁶ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, Legge 18 gennaio 1992, n. 16 e, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera d), Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 235/2012.

⁷ Le autorità indicate in corsivo sono state sostituite da quelle espressamente specificate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale] e successive modificazioni.

⁸ I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza].

⁹ Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, Legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale].

¹⁰ Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 9, Legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

¹¹ Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, Legge 30 giugno 1989 n. 244 [Conversione in legge del Decreto legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione]:

«3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: “commissione elettorale mandamentale”, “sottocommissione elettorale mandamentale”, “mandamento”, **sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: “commissione elettorale circondariale”, “sottocommissione elettorale circondariale”, “circondario”.**»

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

- a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa¹²;
- c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste *dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*¹³, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali¹⁴;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima¹⁵;
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁶;

¹² Lettera così sostituita dall'articolo 12, Legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali].

¹³ L'articolo 15 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e, pertanto, il richiamo contenuto nella lettera c) è da intendersi implicitamente fatto all'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

¹⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 2, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

¹⁵ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, Legge 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1, Legge 23 novembre 2012, n. 215. Vedi, anche, l'articolo 5, comma 2, Legge 25 marzo 1993, n. 81.

¹⁶ Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2, Legge 23 novembre 2012, n. 215.

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati¹⁷;

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricsuzione di lista o di esclusione di candidato¹⁸.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo¹⁹.

Articolo 31

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione²⁰.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio²¹.

Sezione III

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI²²

Articolo 32

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma²³.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale²⁴.

¹⁷ Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 3, lettera a), Legge 21 marzo 1990, n. 53.

¹⁸ Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 2, Legge 15 ottobre 1993, n. 415.

¹⁹ Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 2, Legge 15 ottobre 1993, n. 415.

²⁰ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 5 dell'Allegato 4 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto legislativo n. 104 del 2010.

²¹ Comma così modificato dall'articolo 13, comma 4, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

²² Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

²³ Si ritiene che il primo comma dell'articolo 32 non sia più in vigore essendo stato abrogato il precedente primo comma al quale si riferisce.

²⁴ Vedi nota n. 4.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28²⁵.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista²⁶.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione dove recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune²⁷.

Con la lista deve anche presentare²⁸:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura²⁹;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato³⁰;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste³¹ presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione³².

²⁵ Comma così modificato dall'articolo 4, comma 7, Legge 11 agosto 1991, n. 271.

²⁶ Chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con l'ammenda da 200 a 1.000 euro (vedi articolo 93, primo comma, di questo stesso Testo unico).

²⁷ Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 2, Legge 23 aprile 1981, n. 154. L'articolo 274, comma 1, lett. l), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede l'abrogazione della Legge n. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

²⁸ Si veda al riguardo anche l'articolo 30 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente disposizioni sulla pubblicità delle spese elettorali.

²⁹ Numero sostituito dall'art. 2, comma 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012.

³⁰ I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza].

³¹ Si veda al riguardo l'articolo 16, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

³² Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, Legge 11 agosto 1991, n. 271.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale *circondariale*¹² competente per territorio.

Articolo 33

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa³³;
- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal *comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali³⁴;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista³⁵;
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni³⁶;

³³ Lettera così sostituita dall'articolo 13, Legge 24 aprile 1975, n. 130.

³⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 4, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

³⁵ Lettera inserita dall'articolo 5, comma 1, Legge 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1, Legge 23 novembre 2012, n. 215. Vedi, anche, l'articolo 7, comma 1, Legge 25 marzo 1993, n. 81.

³⁶ Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2, Legge 23 novembre 2012, n. 215.

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati³⁷.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale³⁸.

Articolo 34

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio³⁹ ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione⁴⁰.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio⁴¹.

Articolo 35

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

³⁷ Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 5, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

³⁸ Comma sostituito dall'articolo 5, comma 2, Legge 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 2, Decreto legge 16 marzo 1995, n. 72, convertito dalla Legge 15 maggio 1995, n.169.

³⁹ Si veda al riguardo l'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in tema di pubblicità legale.

⁴⁰ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 5 dell'Allegato 4 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto legislativo n. 104/2010.

⁴¹ Comma così modificato dall'articolo 13, comma 6, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Capo IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 86

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *euro 309 a euro 2.065*^{42 43}, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Articolo 87

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da *euro 309 a euro 2.065*^{42 43}.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a *euro 5.164*^{42 43}.

Articolo 87-bis⁴⁴

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 88

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

⁴² Importi così elevati dall'articolo 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'articolo 113, Legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁴³ Importi così convertiti in euro ai sensi di quanto indicato dall'articolo 51, Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 1997, n. 433].

⁴⁴ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 5, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *euro 309* a *euro 2.065*^{42 43}.

(Omissis)

Articolo 90

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da *euro 309* a *euro 2.065*^{42 43}.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro⁴⁵.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro⁴⁶.

(Omissis)

Articolo 93

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86 (184))

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a *euro 2.065*⁴⁷.

⁴⁵ Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), Legge 2 marzo 2004, n. 61.

⁴⁶ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro⁴⁸.

(Omissis)

Articolo 100

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Articolo 102

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

⁴⁸ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 2), Legge 2 marzo 2004, n. 61.

Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

(Omissis)

Articolo 14¹

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle *preture*², i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle Province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco³.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori] ed ulteriormente modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

² Ora "tribunali ovvero sezioni distaccate di tribunale", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

³ Comma modificato dall' art. 4, L. 30 aprile 1999, n.20 e dal comma 61-bis dell'art. 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art.6, comma 6, lett. a) e b), L 3 novembre 2017, n.165. Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art.16 bis del D.L. 16 luglio 2020, n.76, articolo inserito dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 ed in vigore dal 15 settembre 2020.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁴.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Articolo 16

1. *(Omissis)*

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, *nono* [ora settimo] comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

⁴ Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si riporta il testo del comma 2: «Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R) »

Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1993, n. 72, S.O.

(Omissis)

Articolo 3

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti¹.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

¹ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni². [Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari]³.

5. *(Omissis)*⁴.

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 , è abrogata.

(Omissis)

² Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 [Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati]: « *La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 5; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata* ».

³ Periodo da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori] che ha sostituito l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale] e della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale] che ha ulteriormente modificato il medesimo articolo 14.

⁴ Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 71, comma 2 e 73, comma 2, dello stesso decreto.

Articolo 29
Propaganda elettorale.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della Provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive⁵.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della Provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile⁶.

4. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni⁷⁻⁸.

⁵ Si veda anche la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica] e successive modificazioni.

⁶ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515. La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

⁸ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29,

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Articolo 30

Pubblicità delle spese elettorali.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle Province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 19 - 30 settembre 2011, n. 260 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2011, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1993, n. 104.

(Omissis)

Articolo 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6¹, e dall'art. 8, commi 7 e 8², della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

Articolo 2

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

¹ Ora articolo 72, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

² Ora articolo 74, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge³, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. (*Omissis*).

Articolo 4

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(*Omissis*)

Articolo 15

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento⁴.

³ Ora articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁴ Per i nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali vedi il D.M. 24 gennaio 2014 .

Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Publicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

(Omissis)

Articolo 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati (10).

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. *(Omissis)*.

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Publicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88.

(Omissis)

Articolo 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 :

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del Comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine¹ di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

(Omissis)

¹ Non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali che corrisponde al 40° giorno antecedente quello della votazione.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Publicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(Omissis)

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55

Elettorato passivo¹

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

Articolo 56

Requisiti della candidatura¹

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due Province o in più di due Comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della Provincia in più di un Comune ovvero di una Provincia.

Articolo 57

Obbligo di opzione¹

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Province, in due Comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della Provincia, del Comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

¹ Per le nuove disposizioni in materia di Città metropolitane, Province e unioni e fusioni di Comuni, vedi la Legge 7 aprile 2014, n. 56, riportata nella sezione "Principali disposizioni normative".

Articolo 60
Ineleggibilità¹

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale²:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori³;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) (*omissis*)⁴;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o della Provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate⁵;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del Comune o della Provincia⁶;

² Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera a), n. 1), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

³ Numero così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), Legge 6 luglio 2002, n. 137.

⁴ Numero abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 980), Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 2272, comma 1 del medesimo Decreto legislativo n. 66/2010.

⁵ La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

⁶ Numero così modificato dall'articolo 14-decies, comma 1, lettera a), Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168.

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia;

12) i sindaci, presidenti di Provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro Comune, città metropolitana, Provincia o circoscrizione⁷.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel Comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi⁸.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

⁷ Numero così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera a), n. 2), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁸ Comma così modificato dagli artt. 2268, comma 1, n. 980), e 2272, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, successivamente, dall'art. 8, comma 13-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di Provincia^{1 9}

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della Provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale¹⁰.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di Provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore¹¹.

Articolo 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della Provincia¹

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle Province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Articolo 63

Incompatibilità^{1 12}

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale¹³:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della Provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente¹⁴;

⁹ Rubrica così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), n. 1), Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

¹⁰ Numero così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), n. 2), Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.

¹² La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

¹³ Alinea così modificato dall' articolo 1, comma 23, lettera b), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

¹⁴ Numero così modificato dall'articolo 14-decies, comma 1, lettera b), Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168.

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹⁵;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di Provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso¹⁶;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il Comune o la Provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

¹⁵ Numero così modificato dall'articolo 2, comma 42, Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

¹⁶ Numero così modificato dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta¹

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia¹⁷.

Articolo 65

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale¹⁸

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.

Articolo 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere¹

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità¹

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune, della Provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

¹⁷ Comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b-ter), Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

¹⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera c), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Articolo 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità¹

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità¹

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio¹⁹.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

¹⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

Articolo 70
Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile²⁰.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150²¹.

CAPO III
Sistema elettorale

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
- 3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi²².
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza²³.

²⁰ Comma così modificato dall'articolo 34, comma 26, lettera a), Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'articolo 36 del medesimo Decreto legislativo n. 150/2011.

²¹ Comma così sostituito dall'articolo 34, comma 26, lett. b), Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'articolo 36 del medesimo Decreto legislativo n. 150/2011.

²² Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

²³ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Articolo 72

Elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è

collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo²⁴.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

²⁴ Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, e, successivamente, dall'art. 1, comma 400, lett. m), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 73

Elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi²⁵.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3²⁶.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

²⁵ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

²⁶ Comma così modificato dall'articolo 1-bis, comma 4, Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 2), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis)

Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
Publicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22.

(Omissis)

Art. 1-bis

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali¹

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
5. *(Omissis)*.

¹ Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

Art. 2.

Disposizioni diverse

183. (*Omissis*).

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia^{1 2}.

185. (*Omissis*).

¹ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42, e, successivamente, dall' articolo 9, comma 1, Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

² Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'articolo 1, Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2. Vedi, anche, il comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

(Omissis)

Capo II

Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati¹.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti¹.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
 - a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
 - b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico².
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

¹ Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera s), n. 1), Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

² Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera s), n. 2), Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
- a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
 - b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
 - c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico³.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

³ Lettera così modificata dall' articolo 1, comma 1, lettera s), n. 3), Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(*Omissis*)

Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.

Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta^{1 2}.

4. (*Omissis*).

¹ Comma sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 139, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

² Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma, si riporta l'articolo 29-bis, comma 1, Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto»

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2011, n. 219.

(Omissis)

Art. 6

Responsabilità politica del presidente di Provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

(Omissis)

Legge 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158.

(Omissis)

Articolo 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
4. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi Comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti¹;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni².

(Omissis)

¹ Lettera così modificata dall' art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

² Comma così modificato dall'art. 14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 33, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Legge 23 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288.

Articolo 1

Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei Comuni e delle Province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;
 - b) *(Omissis)*;
 - c) all'articolo 71:
 - 1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
 - 2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due

candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Publicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

(Omissis)

Articolo 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di Provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

(Omissis)

Articolo 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della Provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

(Omissis)

Articolo 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 17
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle Regioni;
 - c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
 - d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(Omissis)

Legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Articolo 1

136. *(Omissis)*

137. Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi Comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

(Omissis)

Legge 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
Publicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2019, n. 13.

(*Omissis*)

Articolo 1

1.-10. (*Omissis*)

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. (*Omissis*).

12.-13. (*Omissis*)

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro

dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16.-22. (*Omissis*)

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24.-30. (*Omissis*)

**Decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59.
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.**

D.L. 20 aprile 2020, n. 26, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2020, n. 103.

L. 19 giugno 2020, n. 59, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2020, n. 154.

Art. 1.

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) (*Omissis*)

b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei Comuni il cui Consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;

d) (*Omissis*)

d-bis) (*Omissis*)

Art. 1 - bis

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (*Omissis*).

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.

5.-6. (*Omissis*)

Art. 1 - ter
Protocolli sanitari e di sicurezza
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

(*Omissis*)

Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 gennaio 2005, n. 2.

Articolo 1

Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali.

1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

Art. 2

Svolgimento ed indizione delle elezioni.

1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.

3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

(Omissis)

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 21 marzo 2011, n. 9.

(Omissis).

Articolo 2

Riduzione dei costi e disposizioni varie

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.¹
2. Per determinare il quorum dei votanti nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. *(Omissis).*

¹ Comma così modificato dall'articolo. 1, comma 2, della Legge regionale. 11 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 17 gennaio 2019.

Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie.

(Pubblicata nel B.U. Sardegna 25 febbraio 2012, n. 8.)

Articolo 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali.

1. Nei Comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 34 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 10 membri nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti¹.

1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali².

(Omissis).

¹ Lettera così modificata dall'articolo 2 della Legge regionale 12 marzo 2015, n. 7.

² Comma aggiunto dall'articolo 2 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7.

Articolo 2

Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. *(Omissis)*.

4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.

5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.

(Omissis)

Legge regionale 5 maggio 2020, n. 13. Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020, come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 23.

L.R. 5 maggio 2020, n. 13, pubblicata nel B.U. Sardegna 7 maggio 2020, n. 23.

L.R. 7 agosto 2020, n. 23, pubblicata nel B.U. Sardegna 13 agosto 2020, n. 47.

Art. 1

Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione eccezionale determinata dall'insorgere dell'epidemia da Covid-19, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2020, si tengono in una domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nel lunedì successivo, dalle ore 7 alle ore 15, compresi tra il 24 ottobre e il 29 novembre 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali).

2. Sono inserite nel turno di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni sono verificate entro il settimo giorno precedente a quello in cui la Giunta regionale convoca i comizi elettorali.

2-bis. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per le consultazioni di cui ai commi 1 e 2 si procede allo scrutinio.

3. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

3-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui alla normativa nazionale, ivi compresi i protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo

(Omissis)

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 27 agosto 1976, n. 1150.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 27 giugno 2001, n. 3510
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 febbraio 2007, n. 482
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 7 novembre 2005, n. 6192.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 17 luglio 2000, n. 3922.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 25 maggio 1998, n. 688.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 novembre 2006, n. 6683.

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 novembre 2006, n. 6683.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 9 aprile 2015, n. 1818.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 7 novembre 2006, n. 6545.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 25 gennaio 2005, n. 150.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 23 settembre 2005, n. 5011.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087.
- CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 1° marzo 2018, n. 1284.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 aprile 1999, n. 505.
- CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria, Decisione 30 novembre 1999, n. 23.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 31 maggio 2007, n. 2817.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 15 maggio 2015, n. 2490.
- CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22.
- CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1990

CONSIGLIO DI STATO – Terza sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1987
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 15 aprile 2004, n. 2152.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 18 giugno 2001, n. 3212.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 marzo 1990, n. 263.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 29 giugno 1979, n. 470.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 dicembre 1989, n. 846.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 marzo 2006, n. 1074.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1984
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1979
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 9 maggio 2019, n. 3026
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 dicembre 1989, n. 846
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 7 settembre 1989, n. 526.

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

TAR PIEMONTE, Seconda Sezione, Sentenza 7 maggio 2013, n. 556.

QUOTE DI GENERE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 15 maggio 2014, n. 2514.
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 18 maggio 2016, n. 2071

DELEGATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 4 marzo 2002, n. 1271.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 18 giugno 1996, n. 731.

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 aprile 2004, n. 2312.
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 23 maggio 2016, n. 2157
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 23 maggio 2016, n. 2165

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 luglio 1994, n. 732.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 11 febbraio 1999, n. 165.

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 2 aprile 2003, n. 1706.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 4 marzo 2002, n. 1271.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 21 maggio 2002, n. 1998.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 12 novembre 2002, n. 6273.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 4 febbraio 1997, n. 138.

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 19 dicembre 1980, n. 989.

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 18 maggio 2015, n. 2524.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 25 maggio 2017, n. 2472.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 gennaio 2005, n. 187.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 2 luglio 2001, n. 3607.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 15 giugno 2000, n. 3338.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 13 settembre 1999, n. 1052.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 13 giugno 1980, n. 581.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 29 maggio 2017, n. 2552.

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 gennaio 2003, n. 255.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 18 marzo 2004, n. 1432.

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 giugno 2002, n. 3579.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 26 giugno 1981, n. 293.

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 18 maggio 2016, n. 2073

ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 5 settembre 2002, n. 4464.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 gennaio 2005, n. 187.

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 31 maggio 2007, n. 2817.

ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL' UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA E DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LA CANDIDATURA

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193.

MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO CONCERNENTE IL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL CANDIDATO CITTADINO UE

TAR PIEMONTE, Seconda Sezione, Sentenza 3 maggio 2019, n. 546.

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: «L'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

- 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
- 2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare.»

Massima: « L'art. 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima: « posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « l'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il

contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta. ».

[in senso conforme, consiglio di stato, sezione quinta, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: «Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: «È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354

Massima: «Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nell' XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la ricsuzione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, n. 1355].

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: «Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: «La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'articolo 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]

Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che «il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto»].

Massima: «Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche.».

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: «La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli Comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di

candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]

Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale.»

Massima «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: «L'articolo 28, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 9 aprile 2015, n. 1818¹

Massima: « Gli articoli 28, 32 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati, non contengono previsioni dettagliate sulle modalità da seguire né sulle conseguenze di eventuali irregolarità sul piano sanzionatorio; pertanto i relativi adempimenti formali non possono essere inquadrati nella categoria delle così dette «forme sostanziali. »

In materia, deve farsi piuttosto applicazione del principio della «strumentalità delle forme», in base al quale l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle medesime operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi dai quali non derivi alcun pregiudizio per le garanzie né alcuna compressione della libera espressione del voto. Nella fattispecie è stato confermato che:

- a) l'indicazione completa delle generalità personali, tra cui luogo e data di nascita, è necessaria con riferimento ai candidati compresi nelle liste;
- b) la disposizione persegue lo scopo di consentire che i sottoscrittori siano a conoscenza della lista che si accingono a presentare, occorrendo evitare che gli elettori appongano la loro firma su fogli non idonei a instaurare un collegamento logico con una specifica formazione politica, senza aver acquisito consapevolezza di quale lista si tratti e di come essa sia composta;
- c) in forza del principio della strumentalità delle forme, può essere formulato un discorso diverso e meno rigido rispetto all'indicazione del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori: la *ratio* della norma che impone tale indicazione è, semplicemente, quella di un'esatta e sicura identificazione dei sottoscrittori e rispetto a questo scopo la relativa indicazione è soltanto strumentale;
- d) nel caso concreto, per ciascun sottoscrittore, pur non essendo stati indicati luogo e data di nascita nel modulo di raccolta delle firme, sono stati tuttavia annotati gli specifici estremi del documento personale di identità che, per definizione, reca tali elementi sicché, almeno indirettamente, le dette indicazioni sono state fornite.

Pertanto, la lista stessa deve considerarsi regolarmente ammessa.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993

Massima «In base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività delle liste di candidati concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'ambito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa.».

¹ Si veda anche Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212.

«Nulla esclude che un candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi. Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 aprile 2007, n. 1553]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: «L'attività svolta dal Comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2005, n. 856

Dal testo della decisione: «La presentazione di liste di candidati su supporti cartacei difformi dai predetti modelli è [...] ammissibile, sempre che però la contiguità con la prima pagina e con gli altri intercalari sia assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche degli altri moduli sottoscritti dai presentatori.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263; decisione 29 giugno 1979, n. 470].

Tuttavia, la cucitura con punti metallici ‘omega’ non costituisce garanzia dell’unità ed indivisibilità dell’elenco.»

Massima: «I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull’atto principale.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: «È in contrasto con il disposto dell’articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere ruscata, ai sensi dell’articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall’art. 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l’elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli ‘allegati’, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la ratio della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l’illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985].»

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall’art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure

se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: «In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Cfr. le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all'art. 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari».

Massima: «La ratio della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza

nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima «Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista.»

[Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112].

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 1° marzo 2018, n. 1284

Massima: «a norma dell'articolo 72, comma 2, primo e secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ciascun candidato sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione al consiglio comunale e la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Pertanto, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è illegittima la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, sottoscritta dagli elettori, in cui non sia stato indicato il nome e cognome del candidato sindaco collegato con la medesima lista.».

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: «La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale.»

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza
plenaria

Decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: «A norma dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino

al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento.»

Massima: «Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato.».

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: «È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 15 maggio 2015, n. 2490

1ª Massima: « Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile *aliunde* – della presentazione delle liste o candidature e non un semplice elemento di prova, volto a evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature.»

2ª Massima: « Le firme apposte sugli atti di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste devono essere autenticate nel rispetto – previsto a pena di nullità – di tutte le formalità stabilite dall'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.»

3ª Massima: « Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione:

- l'apposizione del timbro;
- l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente;
- le modalità di identificazione del sottoscrittore;
- l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della sua sottoscrizione in presenza del soggetto autenticatore;

- il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione;
- la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenire anche *aliunde* e non necessariamente all'interno dell'autenticazione);
- la redazione dell'autenticazione di seguito alla sottoscrizione.»

4ª Massima: « Le modalità di identificazione del sottoscrittore sono le seguenti:

I) per esibizione di un valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento medesimo;

II) per conoscenza personale: tale modalità è da ritenersi assolta e integrata attraverso l'uso dell'espressione «della cui identità sono certo», il cui unico possibile significato è quello che il pubblico ufficiale ha riscontato l'identità del sottoscrittore grazie alla conoscenza personale e diretta del medesimo.»

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza
plenaria

Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22

Massima: «Deve essere riaffermato il principio enunciato dal consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato [Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2012, n. 1889; Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2011, n. 999; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2671 del 2013], secondo cui i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni *esclusivamente* all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 16 maggio 2016, n. 1990

Dal testo della decisione: « l'adunanza plenaria di questo consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono.

« la sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della "pertinenza della competizione elettorale", nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengano.

« Tale orientamento non trova, ad avviso del collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato articolo 14 della stessa legge n. 53 del 1990, "ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale" (consiglio di stato, sezione quinta, 16 aprile 2014, n. 1885).

« Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.».

Massima: « i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 possono autenticare all'interno del territorio di loro competenza le sottoscrizioni delle consultazioni previste dalla suddetta norma, anche se tali consultazioni non si svolgono nel territorio di loro competenza.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza sezione

Sentenza 16 maggio 2016, n. 1987

Dal testo della decisione: « in materia elettorale, le previsioni dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 costituiscono *lex specialis* rispetto alla disciplina generale comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

« La nullità comminata dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.

« La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque *ictu oculi* e anche *aliunde*, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. « al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, la legge non sanziona con la nullità l'assenza della data nell'autenticazione.

« Non si pone del resto, nel sistema dell'autenticazione amministrativa in esame, una questione di "opponibilità" della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, che sancisce l'invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno. [...]

« La rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, secondo cui « le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;

« - tale requisito temporale, in assenza di contrarie previsioni legislative, può desumersi *aliunde*, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l'autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;

« - in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio della strumentalità delle forme che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del *favor participationis*, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta; « - l'invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., *ex plurimis*, consiglio di stato, sezione quinta, 15 maggio 2015, n. 2920).».

Massima: « per il principio del *favor participationis*, la mancanza della data dell'autenticazione non comporta nullità della sottoscrizione, a condizione che tale data possa essere desunta *aliunde* risultando comprovata l'effettuazione dell'autentica entro i centottanta giorni antecedenti il termine della presentazione delle candidature.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: «L'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale.»

Dal testo della decisione: «Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei

candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 luglio 1994, n. 732].».

Massima: «È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 2001, n. 3212²

Massima: «Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: «La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo articolo 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte*: onerosità), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...]

« La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

« La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista.»

Massima: «La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria.»

² Si veda anche Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 9 aprile 2015, n. 1818.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Massima: «Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 2006, n. 1074

Dal testo della decisione: «La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione (“davanti a me, X Y ...”), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'articolo 21 del d.P.R. n.445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del Comune.».

Massima: «È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale.»

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 16 maggio 2016, n. 1984

Dal testo della decisione: « l'erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'articolo 10 d.lgs. n. 235 del 2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale.

« Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato articolo 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza, in via generale, delle cause che ostino all'incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che conseguono.

« L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.p.r. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).».

Massima: « l'erroneo riferimento alle precedenti disposizioni sulle dichiarazioni di incandidabilità costituisce mera irregolarità formale, che può essere sanata ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.p.r. n. 570/1960.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 16 maggio 2016, n. 1979

Dal testo della decisione: « nella peculiare fattispecie controversa, i presentatori della lista sono stati “indotti in errore”, circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall'adozione della nota in data 7 maggio 2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.».

« L'affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall'autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.

« La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del d.p.r. n. 570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare l'erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con conseguente scusabilità dell'inosservanza sanzionata con la ricusazione della lista.».

Massima: « la citazione errata delle norme di cui alla dichiarazione di incandidabilità risulta sanabile in sede di presentazione dei nuovi documenti. va anche considerato l'affidamento ingenerato nei presentatori da eventuali ricevute che attestino la completezza della documentazione depositata.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 9 maggio 2019, n. 3026

Massima: «È legittima la riconsiderazione di candidature per aver omesso, nelle relative dichiarazioni di accettazione, la menzione che le stesse sono rese anche ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e quindi – per gli effetti dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – quali dichiarazioni sostitutive penalmente sanzionabili in merito all'insussistenza della causa di incandidabilità di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551

Massima: «L'autenticazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce una forma sostanziale, indefettibile e insostituibile, che non ammette equipollenti, la cui mancanza determina l'esclusione della candidatura.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Dal testo della decisione: « in forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati.» [in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505]».

Massima: « la circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

[fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968]».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384

Dal testo della decisione: «La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.»

Massima: «È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 settembre 1989, n. 526

Massima: «In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti.».

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

TAR Piemonte, Seconda Sezione

Sentenza 7 maggio 2013, n. 556

Massima: «A norma dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero minimo di candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista in caso di elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti deve essere “non inferiore ai tre quarti” del numero di consiglieri da eleggere nel Comune.

Qualora il valore numerico rappresentativo dei tre quarti del numero dei consiglieri sia costituito da una cifra decimale inferiore, pari o superiore a 50 centesimi, trova applicazione il meccanismo di calcolo indicato nell'articolo 73, comma 1, del medesimo decreto legislativo (norma che disciplina la formazione delle liste nei Comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico) in ragione del rapporto di analogia che sussiste tra le due disposizioni.

Di conseguenza, la cifra decimale in cui si traduce il valore dei tre quarti del numero dei consiglieri assegnati al Comune deve essere arrotondata per eccesso soltanto se risulti superiore a 50 centesimi, mentre non deve procedersi ad alcun arrotondamento se la cifra sia inferiore o pari a 50 centesimi.».

QUOTE DI GENERE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 15 maggio 2014, n. 2514

Massima: «Nelle liste dei candidati presentate nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In caso contrario, la Commissione o sottocommissione elettorale circondariale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati medesimi, procedendo, in tal caso, dall'ultimo della lista.

Nella fattispecie, la Commissione ha cancellato da una lista una candidata i cui dati anagrafici risultavano in parte diversi da quelli dell'omonima candidata inserita nella lista ma che non aveva

sottoscritto la relativa dichiarazione di accettazione; ha dovuto quindi rispettare la proporzione di genere eliminando l'ultimo candidato di quelli del genere rappresentato in misura eccedente i due terzi.

La proporzione dei generi nella composizione delle liste deve essere assicurata dall'organo competente all'esame delle candidature anche quando l'alterazione del rapporto tra le quote sia stata una conseguenza della cancellazione di uno o più candidati o candidate privi di uno o più requisiti per essere ammessi.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 18 maggio 2016, n. 2071

Dal testo della decisione: « la previsione sull'arrotondamento non può essere intesa in senso "aritmetico" (il seggio marginale va al genere che, per usare l'espressione della norma, ha la "cifra decimale" maggiore) perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile).

« anche alla luce del principio costituzionale di cui all'articolo 51, primo comma, Cost. – secondo il quale, ai fini dell'accesso di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, "la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" – la previsione sull'arrotondamento contenuta nell'articolo 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia "una cifra decimale inferiore a 50 centesimi", è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall'altro genere. [...]

« non osta a tale conclusione la considerazione del favor participationis alla luce delle conseguenze che possono derivare alla lista qualora, per effetto dell'esclusione, non raggiunga il minimo dei candidati richiesto dalla legge, posto che anche una simile conseguenza non appare ingiustificata alla luce della ratio di riequilibrio della rappresentanza tra i generi che ha la disposizione e dell'entità dei rapporti numerici da essa incentivati.».

Massima: « l'arrotondamento previsto dalla legge per le quote di genere deve essere inteso nel senso che, in caso di cifra decimale, è il genere meno rappresentato che vede aumentare all'unità superiore il numero minimo dei propri candidati.».

DELEGATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: «L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: «Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.».

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 23 maggio 2016, n. 2157

Dal testo della decisione: « la necessità dell'esistenza di convergenti dichiarazioni di collegamento trova la sua giustificazione nell'esigenza che vi sia certezza in ordine all'effettivo collegamento tra il sindaco e la lista, attese le rilevanti conseguenze che ciò comporta in termini di svolgimento ed esiti nel procedimento elettorale.

« Sono, dunque, necessarie due manifestazioni di volontà, da parte del candidato presidente e dei delegati di lista, che convergono nei contenuti.

« Orbene, attesa la finalità della disposizione, deve ritenersi che la disposizione non risulti violata nella sua portata sostanziale, tutte le volte in cui, pur non esistendo un autonomo e regolare atto formale che dichiari il collegamento da parte dei delegati, l'espressione di tale volontà risulti comunque palesata in altri atti prodotti in sede di presentazione della lista.

« Sicché in tal caso la mancata o incompleta compilazione dello specifico modello a ciò destinato assurge a mera irregolarità formale, potendo lo stesso essere integrato, non già perché si manifesta ex novo una volontà prima non espressa, ma in quanto si traduce nella specifica forma documentale una volontà in precedenza già palesata ed indiscussa, anche se in modo irrituale.».

Massima: « la mancata o incompleta compilazione del modello relativo al collegamento costituisce mera irregolarità formale quando può essere integrata da una volontà già precedentemente palesata negli atti presentati.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 23 maggio 2016, n. 2165

Dal testo della decisione: « ed invero, il *favor participationis* che caratterizza il procedimento elettorale giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale.».

Massima: « ove la reciproca volontà di collegamento si sia manifestata agli atti, sia pure in modo irrituale, tale volontà deve ritenersi idonea a sopperire alla mancata presentazione dell'espressa dichiarazione dei delegati di lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: «Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.

Massima: «Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale.».

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: «La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice

esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa.».

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: «Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità.».

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 2 aprile 2003, n. 1706

Dal testo della decisione: «Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'art. 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del Comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali).».

Massima: «Il termine di cui all'art. 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del Comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Dal testo della decisione: «Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.».

[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali].

Massima: «Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificarne l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

1^ Massima: «Ai sensi dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse.»

2^ Massima: «L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: «Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali.».

CONSIGLIO DI STATO, Sezione terza,
Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336

Dal testo della decisione: «Prima di procedere alla disamina della questione controversa, è opportuno richiamare i principî espressi dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sentenze 7 maggio 2019, n. 2942; 9 maggio 2019, n. 3032), secondo cui:

- il termine (ore 12,00) stabilito dall'articolo 32, comma 9, del d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale;
- nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - 1) che il ritardo sia “lieve”;
 - 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale;
 - 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati;
- di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;
- in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12,00, consente di valorizzare il principio del favor participationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto.».

Massima: «È legittima l'ammissione di una lista alle elezioni comunali da parte della Commissione elettorale circondariale quando sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicazione del favor participationis alle operazioni elettorali (in particolare, nel caso di specie, la ritardata produzione di taluni documenti – già presenti presso la casa comunale entro il termine delle ore 12,00 – risultava giustificata dal ritardo con il quale l'ufficio elettorale aveva provveduto a rilasciarli, sebbene fossero stati richiesti in un tempo ragionevolmente sufficiente).».

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: «La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente ‘presentano’ (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del Comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l’esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all’ammissione della lista medesima, ben potendo l’identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l’esibizione del relativo documento.».

Massima: «In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l’autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista.».

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: «L’art. 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, “nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”, nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall’assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l’esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

[Consiglio di Stato, 1ª Sezione, parere 25 febbraio 1964, n. 344]

[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato art. 25, per il quale ‘il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l’attività’, deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all’organo di cui costituiscono articolazione organizzativa.».

Massima: «La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923].

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: «Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi.».

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 18 maggio 2015, n. 2524

Massima: «L’articolo 30 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, relativo all’esame delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, non menziona, in via esplicita, la facoltà di presentare e ammettere nuovi documenti, invece prevista dal successivo articolo 33, terzo comma, che disciplina l’analogo esame nei Comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico. Il medesimo articolo 30 non stabilisce un divieto di integrazione documentale e deve essere, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo, favorevole all’integrazione di lacune meramente formali.

In conformità ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del menzionato articolo, si deve estendere anche ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la facoltà di produrre nuovi documenti prevista dal citato articolo 33, terzo comma, per i Comuni aventi una popolazione superiore.

Una diversa opzione – consentire cioè l’integrazione documentale esclusivamente nell’ambito del procedimento elettorale relativo ai Comuni più popolosi – in mancanza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative e operative, determinerebbe una non ammissibile diversa conformazione dei diritti politici dei cittadini e dello status di elettore.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 25 maggio 2017, n. 2472

Massima: «È ammissibile il soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate 'istruzioni' ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'art. 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo art. 32.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: «È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione].».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: «L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in Comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato

sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi ‘unilaterale’: provoca cioè la decadenza dell’ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...]

Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale.».

Massima: «Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 – a differenza di quanto avviene in situazioni di incandidabilità ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 – non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: «La situazione di incandidabilità, ai sensi dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: «È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell’interno (Servizio elettorale), che l’opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall’interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del Comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l’onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede. Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso art. 33 su richiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa.» .

Massima: «La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 29 maggio 2017, n. 2552

Massima: «a norma dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, la sentenza di riabilitazione, pronunciata ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale, costituisce l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità.».

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: «L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i Comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'art. 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai Comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'art. 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i Comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione siffatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.».

Massima: «È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricusazione di liste elettorali anche se, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: «La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo.» .

Massima: «È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali.».

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: «La necessità che trascorra un termine di quindici giorni (**ora otto** ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010) tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263].»

Massima: «Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni [**ora otto** ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010] – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: «Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni (**ora otto** ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010) prima delle elezioni.»

IMPUGNABILITA' DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione

Sentenza 18 maggio 2016, n. 2073

Dal testo della decisione: « l'orientamento di questo consiglio, espresso dalla sentenza invocata dagli appellanti (sezione quinta, n. 5069/2015), è effettivamente nel senso che, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.».

Massima: « è impugnabile in sede endoprocedimentale solo il provvedimento di ricsuzione della propria lista e non i provvedimenti di ammissione delle altre liste, in quanto questi ultimi non sono immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.».

ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: «L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione ipso iure dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione.».

[In senso conforme: Consiglio Stato, Quinta Sezione, 3 febbraio 1999, n. 116]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione ipso iure, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.».

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: «In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212].».

Massima: «In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.».

**ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA E
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LA CANDIDATURA**

**TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193

Dal testo della sentenza: «L'assunto degli appellanti non è condivisibile perché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, all'articolo 32, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono elencati, da 1 a 5, i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e, al comma 4 dello stesso articolo, sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo.

L'acquisto del diritto elettorale – questione che qui interessa i trentacinque cittadini comunitari che hanno acquisito, in vari momenti, la residenza nel Comune di [...] – è ipotesi presa in considerazione espressamente dal d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223 / 1967.

L'ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all'acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per cessazione di cause ostative e l'articolo 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”.

Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l'articolo 32-bis, la commissione elettorale circondariale “dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato”, anche decorso il termine suddetto.

Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 32-bis, ad un momento posteriore: "entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione".

Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza determina il c.d. "blocco delle liste", con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.

Nel caso dei trentacinque cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla commissione circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l'articolo 32-bis, ma è pacifico che la residenza nel Comune di [...] da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale.

(Omissis)

Con successiva memoria gli appellanti sostengono che la lettura delle norme in questione andrebbe effettuata tenendo conto del principio fondamentale del "diritto (dovere civico) di voto" in relazione al quale l'iscrizione nelle liste avrebbe "mero valore ricognitivo e giammai costitutivo" in quanto il diritto al voto "trova fonte diretta" nell'articolo 48 della Costituzione e nelle norme di attuazione.

L'assunto, di notevole interesse anche sul piano dottrinario, non può trovare accoglimento atteso che, se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l'altrettanto fondamentale esigenza, insita anch'essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 1970, n. 47, e, in particolare, l'articolo 3 del d.lgs. n. 197 /1996 che consente l'iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l'articolo 32-bis del d.P.R. n. 223 / 1967 tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquisito il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra cittadini

italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della par condicio voluto dalla Costituzione della Repubblica.».

Massima: «Ha carattere perentorio il termine del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco¹ – previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197² – entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea può domandare al comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del medesimo d.lgs.³ e istituita presso il comune medesimo.

Alla fattispecie non è applicabile l'articolo 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal Comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

**MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO CONCERNENTE IL DIRITTO DI
ELEGGIBILITÀ RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL
CANDIDATO CITTADINO UE**

TAR PIEMONTE, Seconda Sezione

Sentenza 3 maggio 2019, n. 546

Dal testo della sentenza: «La ricorrente invoca sostanzialmente un'applicazione analogica delle disposizioni in tema di elezioni per il Parlamento europeo, senza considerare che anche il procedimento elettorale per le elezioni comunali dei cittadini europei trae la sua (completa) disciplina da una direttiva europea, la direttiva 94/80/Ce del 19 dicembre 1994, il cui articolo 9 esplicitamente consente che lo Stato membro di residenza chieda che il candidato presenti il contestato attestato. Trattasi di un onere non sproporzionato, relativo a circostanza che lo Stato non può, in mancanza di puntuale disciplina, verificare direttamente e che implica solo a carico dell'interessato la diligenza di attivarsi tempestivamente, senza sottoporlo ex se a condizioni di eleggibilità diverse da quelle proprie dei cittadini in termini sostanziali.

(Omissis)

In presenza di una precisa disciplina procedimentale della materia non pare al collegio che possano essere poste in essere applicazioni analogiche che, in mancanza di un esplicito coordinamento delle attività di verifica da parte delle commissioni elettorali e di eventuali organi degli Stati terzi per il riscontro delle autocertificazioni, comporterebbero, nella tesi di parte ricorrente, una sorta di dovere di soccorso istruttorio che si protrae anche oltre i termini procedurali di

vaglio di ammissibilità delle candidature, con conseguente inevitabile violazione dei rigidi e certi termini posti a presidio della celerità e certezza delle operazioni elettorali.».

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Terza Sezione, sentenza 9 maggio 2019, n. 3030]

Massima: «È legittima l'esclusione di una candidata (cittadina di un altro Stato membro dell'Unione europea) alla carica di consigliere comunale che non abbia prodotto – nei termini previsti per la presentazione delle liste e della relativa documentazione – l'attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che la candidata medesima non è decaduta dal diritto di eleggibilità.

Ai fini delle necessarie verifiche, si tratta di un documento non altrimenti sostituibile con un'autocertificazione.

Inoltre, alla fattispecie della candidatura di un cittadino UE a consigliere comunale non è applicabile la diversa disciplina prevista per il soggetto che si candidi all'elezione del Parlamento europeo.».

(1) – Corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione.

(2) – Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

«1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(3) – Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

«1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati “cittadini dell'Unione” – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso Comune.».

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
TITOLO I. FORMAZIONE DELLE LISTE.....	5
Capitolo 1. Composizione dei Consigli comunali in Sardegna	5
Capitolo 2. Numero di candidati.....	6
§ 1. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti..	6
§ 2. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti	7
Capitolo 3. Predisposizione della documentazione.....	8
§ 1. Documenti da presentare.....	8
§ 2. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.	9
§ 3. Numero dei presentatori.....	10
§ 4. Sottoscrizione da parte dei presentatori	12
§ 5. Dichiarazione di collegamento	15
§ 6. Indicazione dei delegati	15
§ 7. Programma amministrativo.....	16
§ 8. Bilancio preventivo di spesa.	16
§ 9. Mandatario elettorale.	16
§ 10. Certificazioni.	17
§ 11. Dichiarazioni.....	19
§ 12. Contrassegno.....	20
§ 13. Imposte di bollo.	22
Capitolo 4. Presentazione delle candidature	22
§ 1. Termini di presentazione.....	23
§ 2. Adempimenti delle segreterie comunali.	23

§ 3. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del Comune.	24
TITOLO II. ESAME DELLE CANDIDATURE.....	26
Capitolo 1. Commissione elettorale circondariale	26
Capitolo 2. Accertamento della data di presentazione delle liste.....	27
Capitolo 3. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.....	27
§ 1. Liste esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	27
§ 2. Liste che hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.....	28
Capitolo 4. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.....	29
§ 1. Controllo del numero dei candidati	29
§ 2. Controllo sulla condizione di candidabilità.....	29
§ 3. Controllo sulla dichiarazione di accettazione delle candidature e altre verifiche.....	30
§ 4. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali	31
§ 5. Controllo dei nominativi dei candidati.....	31
§ 6. Controllo della esatta proporzione nella rappresentanza dei generi.....	32
Capitolo 5. Esame dei contrassegni.....	34
Capitolo 6. Assegnazione di un numero progressivo	35
§ 1. Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.	36
§ 2. Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.....	36
Capitolo 7 - Comunicazioni	36
§ 1. Comunicazioni ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.....	37
§ 2. Comunicazioni dell'elenco dei delegati di lista.....	38
Capitolo 8. Ricorsi.....	38
TITOLO III. RAPPRESENTANTI DI LISTA	40
Capitolo 1. Requisiti.....	40

Capitolo 2. Designazioni.....	41
§ 1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.....	41
§ 2. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.....	41
Capitolo 3. Modalità di presentazione delle designazioni	42
TITOLO IV. TURNO DI BALLOTTAGGIO.....	44
Capitolo 1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.....	44
Capitolo 2. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.....	44
Prospetti esemplificativi di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale	47
ELENCO DEI MODELLI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.	50
ALLEGATO N. 1 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	52
ALLEGATO N. 1-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	58
ALLEGATO N. 1-ter - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	60
ALLEGATO N. 2 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti...	62
ALLEGATO N. 2-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti	68

ALLEGATO N. 3 – Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l’elettore che non sia in grado di sottoscrivere	70
ALLEGATO N. 4 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	71
ALLEGATO N. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.....	72
ALLEGATO N. 6 - Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti.....	73
ALLEGATO N. 7 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale.....	74
ALLEGATO N. 7-bis - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.....	75
ALLEGATO N. 8 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.....	76
ALLEGATO N. 9 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	77
ALLEGATO N. 10 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.....	79
ALLEGATO N. 11 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti	80
ALLEGATO N. 12 - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti	81

ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE

DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE	
AUTONOMA DELLA SARDEGNA	84
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna.	87
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.....	88
Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.....	98
Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.	100
Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.	104
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.....	106
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.....	107
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.	108
Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.	120
Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).....	121
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.	122
Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.....	124
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	125

Legge 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.	126
Legge 23 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.....	128
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	131
Legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.....	135
Legge 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.....	136
Decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59. Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020..	138
Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali.	140
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali.....	141
Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie.....	142
Legge regionale 5 maggio 2020, n. 13. Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020, come modificata dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 23.	144
GIURISPRUDENZA	147
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE	151
CONTRASSEGNO	151
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 agosto 1976, n. 1150..	151
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 giugno 2001, n. 3510.	151

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 febbraio 2007, n. 482 ..	151
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2005, n. 6192	152
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 17 luglio 2000, n. 3922 ..	152
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354	152
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1998, n. 688..	152
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 novembre 2006, n. 6683	153
RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.....	153
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83	153
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 novembre 2006, n. 6683	154
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 9 aprile 2015, n. 1818.....	155
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993....	155
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391 ...	156
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2006, n. 6545	156
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 gennaio 2005, n. 150.	156
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2005, n. 856.....	157
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 23 settembre 2005, n. 5011	157
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985	158
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087	159
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 1° marzo 2018, n. 1284	159
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI.....	159
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 aprile 1999, n. 505	159
CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Decisione 30 novembre 1999, n. 23	159
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI	160

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 31 maggio 2007, n. 2817	160
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 15 maggio 2015, n. 2490..	160
CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22...	161
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1990 ...	161
CONSIGLIO DI STATO – Terza sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1987	162
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 15 aprile 2004, n. 2152...	163
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 giugno 2001, n. 3212.	164
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 marzo 1990, n. 263	164
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 dicembre 1989, n. 846165	
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 marzo 2006, n. 1074	165
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	165
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1984 ...	165
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1979 ...	166
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 9 maggio 2019, n. 3026	167
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551 ...	167
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 dicembre 1989, n. 846167	
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384 .	167
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 settembre 1989, n. 526	168
NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	168
TAR Piemonte, Seconda Sezione Sentenza 7 maggio 2013, n. 556	168
QUOTE DI GENERE	168
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 15 maggio 2014, n. 2514..	168
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 18 maggio 2016, n. 2071 ...	169
DELEGATI	170
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2002, n. 1271	170
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 giugno 1996, n. 731 ...	170
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO	170

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 23 maggio 2016, n. 2157...	170
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 23 maggio 2016, n. 2165...	171
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 aprile 2004, n. 2312 ..	171
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO	171
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 luglio 1994, n. 732	171
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	172
VERBALIZZAZIONE	172
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 11 febbraio 1999, n. 165	172
MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE	172
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 2 aprile 2003, n. 1706	172
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2002, n. 1271....	173
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 21 maggio 2002, n. 1998	173
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 12 novembre 2002, n. 6273	173
.....	173
CONSIGLIO DI STATO, Sezione terza, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336	174
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA	175
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 febbraio 1997, n. 138 ..	175
ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.....	175
COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.....	175
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448	175
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 19 dicembre 1980, n. 9891	176
OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE.....	176
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 18 maggio 2015, n. 2524.	176
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 25 maggio 2017, n. 2472...	177
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 gennaio 2005, n. 187.	177

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 2 luglio 2001, n. 3607.....	177
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 15 giugno 2000, n. 3338.	177
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 13 settembre 1999, n. 1052	178
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 13 giugno 1980, n. 581 ...	178
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 29 maggio 2017, n. 2552 ...	179
POTERE DI AUTOTUTELA.....	179
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 gennaio 2003, n. 255 .	179
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 marzo 2004, n. 1432..	180
PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE.....	180
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 giugno 2002, n. 3579.	180
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 26 giugno 1981, n. 293...	181
IMPUGNABILITA' DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE.....	181
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 18 maggio 2016, n. 2073 ...	181
ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI	182
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 5 settembre 2002, n. 4464	182
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 gennaio 2005, n. 187 .	182
RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	182
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 31 maggio 2007, n. 2817	182
ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA E DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LA CANDIDATURA	183
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE	183
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193	183

MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO CONCERNENTE IL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL CANDIDATO CITTADINO UE.....	185
TAR PIEMONTE, Seconda Sezione Sentenza 3 maggio 2019, n. 546.....	185